

Oggetto: La sicurezza negli studi professionali.

Sentiti i commenti e le richieste di chiarimenti pervenute da alcuni colleghi, in merito alla pubblicazione sul sito relativa ai corsi con oggetto “sicurezza negli studi professionali”, riteniamo che probabilmente non siamo stati abbastanza bravi a farci capire, quindi abbiamo pensato di sintetizzare l'argomento come segue:

ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA NELLO STUDIO PROFESSIONALE

Gli studi professionali, al pari di tutte le attività lavorative con presenza di lavoratori o persone che operano all'interno di un'attività organizzata da un datore di lavoro, sono soggette agli obblighi previsti dal testo unico della sicurezza (D.Lgs. 81/2008 smi).

Al fine di chiarire quelle che potrebbe essere l'Organizzazione dello Studio Professionale ai fine del Rispetto degli Obblighi di Sicurezza e salute dei lavoratori, ed i conseguenti obblighi di Formazioni, novellati dai recenti Accordi della Conferenza Stato e Regioni dello scorso Dicembre 2011 et in vigore da Gennaio 2012, si ipotizza di seguito l'organigramma tipo:



- In grassetto la qualifica previste dal D.Lgs.81/2008 smi

Note:

- 1) L'ufficio con un unico Titolare, questo assume la carica di Datore di Lavoro.

Negli studi con più soci, anche solo “di fatto”, è opportuno nominare con una Delega, chi ricopre il ruolo di Datore di Lavoro, quindi un solo socio.

- 2) Qualora lo studio sia composto da più soci o con persone a cui venga riconosciuta dal Datore di Lavoro una certa discrezionalità al fine di organizzare l'attività d'ufficio, questo viene riconosciuta con la qualifica di Dirigente. Se la persona incaricata non ha autonomia organizzativa, ma più semplicemente, ha un dovere di far attuare l'organizzazione del lavoro imposta dal Titolare Datore di Lavoro, ed ha il compito di verificare che ciò sia fatto, questa persona viene identificata come Preposto.
- 3) La Segretaria a tempo pieno, ma anche in part-time, che lavora nello studio è a tutti gli effetti una lavoratrice, per cui soggetta a tutela per la sicurezza e salute.
- 4) Il Praticante, per quanto "non pagato" che viene in ufficio partecipando anche solo marginalmente alle attività, al solo fine di apprendere una professione, è un lavoratore.
- 5) Il Socio, o i soci, anche di fatto, quindi con una loro P.iva, ma che condividono con lo studio l'organizzazione delle attività dello stesso, privi delle prerogative previste al punto 2), sono riconosciuti lavoratori e soggetti alla tutela che hanno i lavoratori dipendenti.
- 6) Il libero professionista che, anche in modo non continuativo, partecipa alle attività dello studio professionale, seguendo le direttive del titolare nell'organizzazione del lavoro, è un lavoratore come quelli sopra, soggetti a tutela della salute e sicurezza e quindi anche soggetto ad obblighi, previsti dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i.

OBBLIGHI FORMATIVI AI FINI DELLA SICUREZZA DELLO STUDIO PROFESSIONALE

1) DATORE DI LAVORO (titolare dello studio o Delegato)

Se svolge direttamente le funzioni di Prevenzione e Protezione, ex Art.34 T.U.,:

FORMAZIONE PER DATORI DI LAVORO SPP	
Corso	Aggiornamento ogni 5 anni
16 ore + esame	6 ore + esame
N.B. Il Datore di Lavoro che non intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dei rischi può nominare una figura interna alla propria attività o esterna (consulente esterno), in possesso dei requisiti di cui all'Art.33 del D.Lgs. 81/2008 smi, (Attestato Formazione moduli A, B,C per il settore Ateco 2007 M (71.12.30), totale 64 ore formative.	

Se ricopre altresì la funzione di Addetto Primo Soccorso:

FORMAZIONE ADDETTO PRIMO SOCCORSO	
corso	Aggiornamento ogni 3 anni
12 ore	4 ore
N.B. Il Datore di Lavoro con più di cinque lavoratori o che non intende svolgere le funzioni di Addetto al Primo Soccorso, deve nominare un addetto interno al suo studio, la figura incaricata dovrà partecipare al corso con le modalità indicate sopra.	

Se ricopre altresì la funzione di Addetto PREVENZIONE Incendi:

FORMAZIONE ADDETTO PREVENZIONE INCENDI	
corso	Aggiornamento ogni 5 anni
4 ore - rischio basso (sufficiente per gli uffici)	2 ore + esame
8 ore – rischio medio (piccole attività artigianali)	5 ore + esame
N.B. Il Datore di Lavoro con più di cinque lavoratori o che non intende svolgere le funzioni di Addetto alla Prevenzione Incendi, può nominare un addetto interno al suo studio, in questo caso la figura incaricata dovrà partecipare al corso con le modalità indicate sopra.	

2) DIRIGENTE (Socio o persona di cui all'organigramma p.to 2))

FORMAZIONE PER DIRIGENTI	
corso	Aggiornamento ogni 5 anni
16 ore + esame	6 ore + esame

3) PREPOSTO (Socio o persona di cui all'organigramma p.to 2))

FORMAZIONE PER PREPOSTI	
corso	Aggiornamento ogni 5 anni
8 ore + esame (Formazione lavoratori)	6 ore + esame
8 ore + esame (Formazione Specifica per Preposti)	
Per un totale di 16 ore + 2 esami	

4) LAVORATORI (Soci, Part-time, Praticanti, Professionisti, Impiegati, ecc.)

FORMAZIONE PER LAVORATORI	
corso	Aggiornamento ogni 5 anni
8 ore + esame	6 ore + esame

PRINCIPALI SANZIONI AL DATORE DI LAVORO PER LA MANCATA OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI SICUREZZA

- 1) Nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione:

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400€

- 2) Valutazione dei Rischi:

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400€

- 3) Nomina del Medico competente:

Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro€

- 4) Invio dei lavoratori alle visite mediche:

ammenda da 2.000 a 4.000€

- 5) Nomina degli addetti al Servizio Prevenzione Incendi e Pronto Soccorso:

Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200€

- 6) Consegna dei DPI necessaria ai lavoratori:

Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000€

- 7) Formazione ai Dirigenti, ai Preposti e ai Lavoratori (vedi pagina precedente):

Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200€

- 8) Formazione del Titolare, in caso di svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi:

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400€